

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

COMUNE DI MATHI

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

(TASI)

(ai sensi dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, s.m.i.)

Allegato alla deliberazione
del CC n° 10 del 20-05-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. G. D'ALESSANDRO

F.TO
IL SINDACO
(Ing. Tommaso TURINETTI)

SOMMARIO

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 3 SOGGETTO ATTIVO

Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI

Articolo 5 BASE IMPONIBILE

Articolo 6 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

Articolo 7 DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

Articolo 8 RIDUZIONI ED ESENZIONI

Articolo 9 DICHIARAZIONE

Articolo 10 VERSAMENTI

Articolo 11 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

Articolo 12 ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

Articolo 13 RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 14 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Articolo 15 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TASI nel Comune di MATHI, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, così come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria (IMU).
2. Non sono assoggettati a TASI i terreni agricoli.

Articolo 3

SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 4

SOGGETTI PASSIVI

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 3.
2. Nel caso in cui il bene soggetto ad imposta sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Articolo 5

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 06 dicembre 2011, convertito con legge n. 214 del 22 dicembre 2011.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applicano i valori come da deliberazione Giunta Comunale n. 122 dell'11 dicembre 2004.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, così come definiti ai sensi dell'art. 10 del Regolamento dell'Imposta Municipale Propria, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

Articolo 6

ALIQUOTE

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le aliquote sono definite all'interno dell'intervallo previsto dalla legge. Le aliquote possono essere differenziate anche con riferimento a determinate tipologie e destinazioni di immobili e a determinati settori di attività.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili a cui la TASI concorre a parziale o totale copertura indicando la percentuale TASI destinata a ciascun servizio e la percentuale di copertura dei servizi stessi e all'indicazione. Il modello di suddivisione è indicato nell'allegato "A".
3. Sono considerati indivisibili i seguenti servizi:
 - illuminazione stradale pubblica

- pubblica sicurezza e vigilanza
- servizi anagrafici
- servizi cimiteriali
- servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico
- servizi socio-assistenziali
- servizio di protezione civile
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali.
- tutela del patrimonio artistico e culturale

Articolo 7

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Con la delibera di cui all'articolo 6, il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilire l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.
2. Le detrazioni devono essere obbligatoriamente indicate e definite in caso di maggiorazione delle tariffe oltre il limite massimo previsto se permesso alla normativa.

Articolo 8

RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Con la deliberazione di cui all'articolo 6 potranno essere previste riduzioni ed esenzioni nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

Qualora siano stabilite modificazioni normative al comma 679 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che contengono le disposizioni di cui al precedente comma, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle riduzioni ed esenzioni TASI, il Consiglio Comunale nella delibera di determinazione, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

2. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle provincie, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario

nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e) f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni. (art. 1 comma del Decreto legge n. 16 del 06 marzo 2014).

Articolo 9

DICHIARAZIONE

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

Articolo 10

VERSAMENTI

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 09 luglio 1997 n. 241 in quanto compatibili.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 10,00 (dieci euro). Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.
5. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

Articolo 11

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso.
3. Non si procede al rimborso di somme fino ad € 10,00 (dieci euro).

Articolo 12

ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e nella legge n. 296 del 27 dicembre 2006.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
10. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 10,00 (dieci euro), con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
11. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate e riscosse a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Articolo 13

RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 30 (trenta), con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Articolo 14

ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

Articolo 15

CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO "A"

COMUNE di MATHI REGOLAMENTO TASI

RIPARTIZIONE COPERTURA TASI SUI SERVIZI INDIVISIBILI

SERVIZI INDIVISIBILI	% ripartizione TASI	% copertura servizi
illuminazione stradale pubblica		
- servizi cimiteriali		
pubblica sicurezza e vigilanza		
manutenzione stradale e del verde pubblico		
servizi anagrafici		
servizi socio-assistenziali		
servizio di protezione civile		
servizio di tutela degli edifici ed aree comunali.		
tutela del patrimonio artistico e culturale		

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del con atto n.;
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal al
è stato ripubblicato all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal al
- è entrato in vigore il

Data



Il segretario comunale
(Dott. Giovanni D'Alessandro)

.....